

## **TI\_GERICHTE 11.2018.19 vom 18. Januar 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2018.19\\_d20180118](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.19_d20180118)

FR: TI\_GERICHTE 11.2018.19 du 18 janvier 2018

IT: TI\_GERICHTE 11.2018.19 del 18 gennaio 2018

### **Regeste**

Azione di paternità: termine di perenzione. Ritardo scusabile per “gravi motivi”?

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'eventuale tardività della petizione metterebbe subito fine alla causa. La decisione impugnata è dunque incidentale. Quanto al valore litigioso, in concreto tale presupposto non si pone, un'azione di accertamento di paternità non essendo una controversia di natura patrimoniale (DTF 129 III 290 consid. 2.2). La sentenza impugnata infine è stata notificata alla patrocinatrice del convenuto il 19 gennaio 2018 (tracciamento dell'invio n. \_\_\_\_\_). Introdotto il 14 febbraio 2018, l'appello in esame è dunque ricevibile.

#### **E. 2**

Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2018 l'attore definisce l'appello irricevibile per carenza di motivazione, sostenendo che, salvo due precisazioni irrilevanti, il convenuto non sostanzia alcuna censura sugli accertamenti di fatto del Pretore. Né in diritto il memoriale conterrebbe critiche puntuali alla sentenza impugnata. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A\_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52). Nella fattispecie l'appellante riassume preliminarmente le risultanze dell'istruttoria già illustrate nel giudizio impugnato e si dilunga sul diritto internazionale privato applicabile, confermando l'opinione del Pretore. Si tratta di un'introduzione superflua. Comunque sia, e come si vedrà ancora (consid. 4), egli non manca di confrontarsi in modo sufficientemente chiaro con le conclusioni del Pretore quanto all'esistenza di “gravi motivi” che giustifichino il ritardo con cui l'attore ha promosso causa, in particolare affermando che il comportamento della figlia Y\_\_\_\_\_ non gli è imputabile e che, in ogni caso, l'attore non ha reagito sollecitamente. Il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ognuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.

#### **E. 3**

Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto quanto ha dichiarato l'attore nel corso dei suoi interrogatori, ossia di avere incontrato il convenuto ad Ascona una volta

nel 2002. In tale occasione costui gli avrebbe confidato la sua paternità e l'intenzione di riallacciare rapporti con lui, ma tali propositi non sono stati mantenuti. L'attore ha conservato però contatti sporadici con la figlia del convenuto, Y \_\_\_\_\_, conosciuta in quel frangente. Dopo un incontro con lei a \_\_\_\_\_ nel 2008 o 2009, le relazioni tra i due si sono intensificate al punto che costoro hanno trascorso due periodi di vacanza in Turchia nel 2011 e 2012, soggiorni che sarebbero stati organizzati su richiesta del convenuto, il quale tuttavia in Turchia non si è fatto vedere, con grande rammarico della figlia. Sta di fatto che i rapporti dell'attore con lei si sono interrotti attorno al novembre del 2013. Posto ciò, il primo giudice ha rilevato che il convenuto e la di lui figlia si sono rifiutati di cooperare nel processo, in spregio del diritto svizzero, sicché ha ritenuto provate le allegazioni dell'attore. Verificata la propria competenza e l'applicabilità della legge svizzera, il Pretore ha ricordato che secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC il diritto dell'attore di promuovere azione di paternità è decaduto di per sé l'8 maggio 2006, un anno dopo la maggiore età. Egli ha ravvisato nondimeno nel caso in esame gravi motivi che “scusano il ritardo” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC, poiché fino al novembre del 2013 l'attore è stato indotto a non adire vie legali dal comportamento del convenuto, il quale lo ha illuso, attraverso la figlia, con la promessa – non mantenuta – di stabilire un rapporto familiare. Per il Pretore, inoltre, il convenuto abusa dei suoi diritti invocando la tardività della petizione, giacché le sue promesse erano apparse tanto concrete da indurre l'attore a organizzare due viaggi in Turchia, nella speranza di un formale riconoscimento di paternità da parte del convenuto. Tutto ciò osta in ultima analisi, secondo il Pretore, alla prospettata perenzione dell'azione.

#### **E. 4**

L'appellante ribadisce la competenza internazionale del Pretore e fa valere che in applicazione dell'attuale art. 69 cpv. 2 LDIP la petizione andava introdotta entro l'8 maggio 2006, ossia un anno al massimo dal compimento della maggiore età dell'attore, salvo motivi gravi – contestati nel caso specifico – che giustificano il ritardo. Anche volendo fare riferimento al diritto in vigore al momento della nascita secondo l'art. 69 cpv. 1 LDIP – egli continua – la legge federale sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti rinviava al diritto svizzero, il quale su questo punto non è mutato rispetto a quello odierno. Ciò premesso, egli ricorda che l'attore è sempre stato al corrente del fatto che la madre lo indica come suo padre biologico, sicché non sussistono gravi motivi che scusino l'inattività entro il termine di perenzione. L'appellante sottolinea inoltre che l'attore ha dichiarato di averlo incontrato un'unica volta nel 2002, dopo di che rimanevano all'attore quattro anni di tempo per promuovere la causa di paternità entro il termine legale. Per l'appellante il fatto che l'attore possa essersi fatto condizionare da Y \_\_\_\_\_ non costituisce un “motivo grave” nel senso dell'art. 263 cpv. 3 CC, dato che egli personalmente non lo ha mai illuso, l'attore medesimo ammettendo di non averlo più visto né sentito dopo il 2002. Del resto, egli prosegue, l'attore ha dichiarato che Y \_\_\_\_\_ gli avrebbe fatto credere che egli intendeva riallacciare i contatti con lui, ma non che lo avrebbe riconosciuto come figlio. In ogni modo, secondo il convenuto, i gravi motivi dell'art. 263 cpv. 3 CC non concedono un termine supplementare. Anzi, incombe all'attore agire senza indugio al momento in cui tali motivi vengono meno. L'appellante ripete inoltre di essersi sempre opposto a riconoscere la propria paternità, di modo che obiettare la perenzione dell'azione non è abusivo e non raffigura un comportamento contraddittorio. Il convenuto rimprovera infine all'attore di non avere reagito dopo il 2002 e di avere atteso il 2009 per incontrarsi con Y \_\_\_\_\_, scrivendogli solo nel 2012 e aspettando il

novembre del 2013 per rivolgersi a un patrocinatore. E quel patrocinatore lo ha avvertito che in mancanza di riscontri da parte sua avrebbe proceduto legalmente contro di lui entro la fine di gennaio 2014, tranne agire soltanto il 25 aprile successivo, il che esclude gli estremi per ravvisare “gravi motivi” (a norma dell'art. 263 cpv. 3 CC) suscettibili di giustificare un'azione di paternità promossa 12 anni dopo l'unico incontro con lui.

#### **E. 5**

La competenza internazionale e per territorio del Pretore, così come l'applicabilità del diritto svizzero alla fattispecie, è già stata verificata dal primo giudice e non è in discussione. Basti ricordare che, dandosi un'azione di accertamento della paternità promossa dopo l'entrata in vigore della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), il 1° gennaio 1989, anche il diritto applicabile è regolato da tale legge, a prescindere dalla data di nascita del figlio (art. 196 cpv. 2 LDIP; DTF 118 II 471 consid. 4a; Geiser/Jametti in: Basler Kommentar, IPR, 3ª edizione, n. 30 ad art. 196 LDIP con rinvii). La legge federale del 25 giugno 1981 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dimoranti non entra più pertanto in considerazione.

#### **E. 6**

L'attore fa valere nelle osservazioni all'appello che il convenuto non si confronta con l'applicazione – a suo parere fondamentale – degli art. 163, 164 e 165 CPC. Egli sostiene che il rifiuto di AP 1 di rispondere alle domande rivoltegli per rogatoria va esaminato secondo la legge svizzera e che “se il convenuto fosse il padre, allora avrebbe potuto invocare quell'articolo, ma allora è il padre, appunto” e che “la stessa cosa dicasi per la sorella”. L'argomento non è di facile comprensione. A prescindere dal fatto che AP 1 e la figlia Y\_\_\_\_\_ si sono rifiutati di rispondere alle questioni loro poste per rogatoria invocando disposizioni del diritto processuale turco (lettera dell'8 dicembre 2016 dell'avv. I. E\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, nel fascicolo “rogatoria convenuto”) e che l'art. 165 CPC riguarda il diritto assoluto di rifiuto di terzi, il diritto di una parte che si rifiuta di cooperare valendosi dell'art. 163 CPC è indipendente da un eventuale rapporto familiare con la controparte. Quanto alle conseguenze dell'indebito rifiuto, il Pretore ha già tenuto conto dell'art. 164 CPC dando per “provate le affermazioni rilasciate dall'attore in sede di interrogatorio” (sentenza impugnata pag. 3). Né il rifiuto di cooperare del convenuto può essere assimilato a un riconoscimento di paternità davanti al giudice in conformità all'art. 260 cpv. 3 CC, tale norma richiedendo una dichiarazione esplicita (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 132 ad art. 260 CC; Schwenger/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 13 ad art. 260; Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2011, n. 21 ad art. 260). Relativamente a Y\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, infine, il suo diritto assoluto di rifiuto a cooperare dipenderebbe, se mai, dalla sua parentela con il convenuto e non da un'eventuale parentela con l'attore.

#### **E. 7**

Chiarito ciò, secondo l'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC un'azione di paternità dev'essere promossa dal figlio entro un anno dalla maggiore età. Scaduto il termine, l'azione è ancora proponibile se il ritardo è scusato da gravi motivi (art. 263 cpv. 3 CC). Dato che la restituzione del termine è – in linea di principio – ammissibile senza limiti di tempo, la nozione di “gravi motivi” va interpretata restrittivamente (sentenza del Tribunale federale 5A\_423/2016 del 7 marzo 2017 consid. 5.2.1, pubblicato in: SJ 2017 I 425 con rinvio a DTF 132 III 4 consid. 2.2). E l'esistenza di un “grave motivo” non concede al figlio termini supplementari entro

cui procedere; cessato il “giusto motivo”, quegli deve agire con sollecitudine ( sentenza del Tribunale federale 5A\_518/2011 del 22 novembre 2012 consid. 4.1 con rinvii, pubblicata in: SJ 2013 I 507; Bohnet , Actions civiles, vol. I, 2<sup>a</sup> edizione, § 24 n. 39). Il rispetto dei termini di perenzione e l'esistenza di “motivi gravi” vanno verificati d'ufficio ( Guillod , op. cit., n. 2 ad art. 263 CC; sull'azione di disconoscimento: I CCA, sentenza inc. 11.2015.83 del 26 aprile 2017, consid. 5 con rinvii). a) Nella fattispecie l'azione di paternità è stata introdotta il 25 aprile 2014, quando il termine legale di un anno dopo la maggiore età (8 maggio 2006) era ampiamente decorso. Secondo l'attore, il “ grave motivo” del ritardo si riconduce al fatto che il convenuto gli “ ha lasciato credere (...), con il suo comportamento, un possibile riavvicinamento” (replica del 15 ottobre 2015, pag. 3). È anche quanto il Pretore rimprovera al convenuto e alla di lui figlia, i quali avrebbero tenuto un comportamento tale da indurre l'attore “a non intraprendere la via giudiziaria sino verso la fine del 2013” (sentenza impugnata, pag. 4). Ora, come ha accertato il Pretore (senza essere contraddetto dall'una né dall'altra parte), AO 1 sa almeno dal 2002 che il convenuto può essere suo padre. E non risulta che prima della scadenza del termine dell'art. 263 cpv. 1 n. 2 CC AP 1 abbia tenuto comportamenti tali da dissuaderlo a procedere per tempo. La mera circostanza che quegli avesse manifestato – l'unica volta che lo ha incontrato – l'intenzione di riallacciare i rapporti con lui e avesse affermato di volerlo rivedere, salvo disdire poi l'appuntamento, non bastano per integrare un “grave motivo” atto a giustificare l'avvio tardivo dell'azione. Né l'attore pretende che “la delusione, anzi la rabbia” provata dopo la disdetta dell'incontro abbia costituito un ostacolo psicologico insormontabile alla volontà di agire giudizialmente. b) Quanto ai contatti con Y \_\_\_\_\_, figlia del convenuto, dopo l'incontro con quest'ultimo nel 2002 in concomitanza con il soggiorno di lui ad \_\_\_\_\_ (prima della scadenza del termine), lo stesso AO 1 ha riconosciuto di averla sentita solo sporadicamente, un paio di volte per telefono, e di averle scritto una volta per posta elettronica in occasione di una ricorrenza (interrogatorio del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 2 in fondo; interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Nemmeno al riguardo si può dire perciò che prima dell'8 maggio 2006 simili contatti potessero legittimamente illudere l'attore circa un possibile riconoscimento di paternità da parte del convenuto. Tanto meno ove si pensi che, sempre a dire dell'attore, in sostanza egli ha potuto parlare a Y \_\_\_\_\_ per la prima volta solo durante un incontro a \_\_\_\_\_ nel 2008 (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 in alto). Ne segue che, anche volendosi attenere alle affermazioni rilasciate dall'attore durante i suoi interrogatori, se si è verificato indugio nel promuovere l'azione di paternità, ciò non può attribuirsi all'affidamento destate nell'attore dal convenuto o dalla di lui figlia. Il giudizio sulla tempestività dell'azione potrebbe quindi esaurirsi nelle considerazioni che precedono, il termine per l'azione di paternità essendo irrimediabilmente decorso. c) Sia come sia, si volesse anche tenere conto degli avvenimenti successivi all'incontro dell'attore con Y \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, del 2008 o 2009, l'esito del giudizio non muterebbe. L'attore ha affermato che in tale occasione costei gli aveva fatto capire come vi fossero “marginari per ricostruire un rapporto” e come il padre si fosse “pentito di come si era comportato e voleva riallacciare un rapporto” con lui, incaricando lei stessa di “organizzare un incontro in Turchia” (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 a metà). L'attore ha poi riferito di essersi recato due volte in Turchia, sempre su sollecitazione di Y \_\_\_\_\_, per incontrare il convenuto, il quale però non si è fatto vedere, benché essa gli avesse confermato che tali soggiorni erano stati organizzati su richiesta del convenuto (interrogatorio del 17 novembre 2017: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3). Ciò

posto, pur volendo addebitare al convenuto comportamenti e assicurazioni della di lui figlia, la questione è che, venuto meno il “grave motivo”, l'interessato deve agire con sollecitudine (sopra, consid. 7 in fine). Nella fattispecie invece l'attore si limita a dichiarare che dopo il secondo tentativo infruttuoso di incontro organizzato da Y \_\_\_\_\_ in Turchia nel 2012, il suo rapporto con quest'ultima “è diventato meno frequente, fino a quando non l'ha più sentita”, per lo meno dopo il novembre del 2013, periodo in cui si è rivolto a un legale (interrogatorio del 22 febbraio 2016: verbali, pag. 3). Questi poi ha scritto a AP 1, invitandolo a mettersi in relazione con lui entro il 31 gennaio 2014 per discutere un riavvicinamento familiare, in difetto di che avrebbe adito vie legali (doc. E). Sta di fatto che, scaduto quel termine, l'attore ha aspettato ancora fino al 25 aprile 2014 per promuovere causa senza che nel frattempo nulla lo impedisse di agire. E una simile remora non è scusabile, tanto meno se si considera che la giurisprudenza impone di attivarsi di regola entro un mese dalla cessazione del motivo del ritardo (DTF 132 III 5 consid. 3.2; v. anche la casistica in: Bohnet , op. cit., § 24 n. 39 ), al punto che un'attesa di sette settimane è stata giudicata troppo lunga (DTF 85 II 312 consid. 2). Anche nelle circostanze descritte l'azione di paternità risulta dunque tardiva. d) Dato tutto quanto precede, mal si intravede come si possa imputare al convenuto di abusare dei propri diritti per avere eccipito la tardività dell'azione. Si rammenti che, dopo la disdetta di un nuovo incontro nel 2002, il convenuto nulla ha intrapreso per dissuadere l'attore dal promuovere causa. E quand'anche si volessero ascrivere al convenuto comportamenti della figlia, non consta che questa abbia rilasciato serie assicurazioni degne di affidamento o abbia assunto comportamenti atti a destare fondate aspettative in vista di un riconoscimento di paternità. Non si ravvisano dunque estremi per ritenere che il convenuto abbia agito in malafede. A maggior ragione ove si pensi che, secondo giurisprudenza, “gravi motivi” non sono dati nemmeno qualora una parte attrice abbia intentato tardivamente azione di paternità in seguito a vaghe promesse del convenuto (DTF 83 II 93).

#### **E. 8**

Sempre nelle sue osservazioni all'appello l'attore fa valere che la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo tende a relativizzare i termini di perenzione del diritto interno entro cui avviare un'azione di paternità, la verità materiale dovendo prevalere su questioni di procedura. Per tacere del fatto nondimeno che tale prassi non comporta la preminenza della realtà biologica su principi giuridici come la sicurezza del diritto (sentenze del Tribunale federale 5A\_423/2016 del 7 marzo 2017 consid. 5.1.2; sentenza 5A\_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2015 pag. 476), il fatto che un'azione di paternità sia soggetta a termini di perenzione secondo la legge nazionale non è di per sé contrario alla CEDU (sentenza del Tribunale federale 5A\_541/2017 del 10 gennaio 2018 consid. 4.3; sentenza 5A\_780/2016 del 9 giugno 2017 consid. 6.3). In concreto l'attore sapeva della paternità del convenuto già nel 2002, ma ha atteso 12 anni per promuovere causa senza dimostrare l'esistenza di “gravi motivi”. Si seguisse l'opinione dell'attore, ogni azione di paternità sarebbe proponibile senza limiti di tempo, in aperto contrasto con il dettato univoco dell'art. 263 cpv. 1 CC. Ciò non sarebbe manifestamente ammissibile.

#### **E. 9**

In definitiva l'appello del convenuto merita accoglimento, nel senso che la petizione dev'essere respinta per perenzione. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili, commisurata al tempo e all'impegno profuso per la redazione del memoriale di appello.

L'esito del presente giudizio impone altresì la conseguente riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.

#### **E. 10**

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), un'azione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 6600.– per ripetibili. II. Le spese di appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili. III. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.